

ESENTI



7342-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Divorzio
Assegno

Composta da:

Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente-

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 26741/16

Dott. Maria Giovanna Sambito - Consigliere -

Dott. Marco Marulli - Consigliere -

Cron.

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 20/12/17

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

LGI, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cola di Rienzo 92, presso l'avv. Elisabetta Nardone

(p.e.c. X .org) che lo

rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Pattay

(p.e.c. X .it), per mandato a

marginare del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

nei confronti di

PC ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 84/2016 della Corte di appello di

Genova, emessa il 6 maggio 2016 e depositata il 5

settembre 2016, R.G. n. 610/2015;

In caso di rifiuto del
procedimento di
omissione lo generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
digs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2017

12613
17



Rilevato che

1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1007/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11 luglio 1981 da **PC** e **LGI** e posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di 500 euro mensili. Ha revocato l'assegno di mantenimento, disposto in sede di comparizione dei coniugi dal Presidente del Tribunale in favore della figlia **AI**, nata a Genova il X 1981, intervenuta in causa e ritenuta ormai indipendente economicamente. Ha compensato integralmente le spese di lite.
2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 84/2016, ha confermato la decisione di primo grado e condannato **GLI** alle spese del giudizio di appello.
3. Ricorre per cassazione **GLI** deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4. Non svolge difese **PC**.
5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che

6. Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta



dalla Corte di appello che ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile (*Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017*) invocata dal ricorrente nella sua memoria difensiva. La Corte distrettuale genovese ha infatti valutato l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della **C** ai fini di consentirle l'indipendenza o autosufficienza economica e l'ha esclusa tenendo conto della sua limitata capacità e possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito, non destinata a incrementarsi in futuro, della disponibilità di una casa di abitazione, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici; ciò sulla base delle allegazioni della **C** e del riscontro delle stesse attraverso gli accertamenti della polizia tributaria acquisiti nel corso del giudizio. In considerazione del reddito mensile a disposizione dell'Ilengo (2.700 euro), del venir meno dell'obbligo contributivo mensile in favore della figlia (350 euro), dell'onere gravante sull'**I** per il pagamento del canone mensile di locazione della sua abitazione (752 euro), del contenzioso esistente fra le parti quanto alla richiesta dell'**I** di restituzione della metà delle somme ricavate dalla vendita dell'abitazione familiare, destinate all'acquisto, intestato alla madre della

3/20/17



C , dell'appartamento in cui quest'ultima abita insieme alla madre, e implicitamente della durata del matrimonio (quasi 27 anni al momento della omologazione della separazione consensuale), la Corte di appello di Genova ha ritenuto congrua la misura in euro 500 mensili dell'assegno divorzile disposto in primo grado al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della **C** .

7. Deve escludersi pertanto che il ricorrente abbia dedotto una concreta violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione dell'ammontare dell'assegno. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

Bray



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Manca

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 23 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

CASSAZIONE.net